APPROVAZIONE PROGETTO PER L'IMPIEGO DI N.1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE (IMPIEGATO) – SETTORE OPERE PUBBLICHE/GOVERNO DEL TERRITORIO – 20 ORE SETTIMANALI

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- è entrato in vigore il D.lgs. n. 150 del 14/09/2015 il quale ha modificato la disciplina dei lavoratori socialmente utili, abrogando il D.lgs. 468/1997;
- con Legge 29/11/2015, n. 189 "Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L.01/10/2015, n. 154, sono state ridefinite le modalità di attuazione dell'art. 26, comma 12, del D.lgs. 150/2015:
 - "Gli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2);

Visto il comunicato del 09.12.2015 della Regione Lombardia, il quale, nel precisare la portata del nuovo testo normativo, assicura la continuità dei progetti di Lsu anche con riferimento a quelli che verranno approvati fino alla data di adozione della convenzione quadro che verrà predisposta dall'ANPAL, in base all'art. 26, comma 2, del D.lgs. 150/2015;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 05/03/2015 con la quale era stato attivato il progetto per l'impiego di un lavoratore socialmente utile a 20 ore settimanali – profilo impiegato – Cat. B, e nel quale era stata inserita la sig.ra Zambotto Patrizia;

Considerato che occorre procedere all'attivazione di un nuovo progetto per l'inserimento di un L.S.U. in quanto il prossimo 31 luglio cesserà dall'incarico la sig.ra Zambotto;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dal succitato art. 26, comma 12, del citato D.lgs. 150/2015, richiedendo al Centro per l'impiego di Busto Arsizio l'assegnazione di n. 1 lavoratore, a 20 ore settimanali - cat. B1 – profilo professionale impiegato, da impiegare, in collaborazione, nello svolgimento dei lavori inerenti il Settore Opere Pubbliche e il Settore Governo del Territorio e come meglio indicato nell'allegato progetto;

Precisato che tale progetto ha, tra l'altro, come finalità quella di favorire alcune categorie di persone in crisi occupazionale, quali i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, riconoscendo loro un sussidio economico a fronte della prestazione svolta presso il Comune;

Preso atto, quindi, che verrà utilizzato un lavoratore in mobilità con indennità e che l'utilizzo non comporta in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente gestore del progetto e che allo stesso sarà applicabile il trattamento giuridico previsto D.lgs. n. 468/97;

Posto che è previsto a carico dell'Ente la spesa relativa agli oneri assicurativi INAIL e RC verso terzi;

Rilevato altresì che il Responsabile del progetto, procederà a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa le modalità di selezione del lavoratore, l'approvazione degli atti e verbali relativi nonché la definizione delle specifiche modalità di utilizzo del lavoratore;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

• il Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare il progetto così come descritto nelle premesse e allegato alla presente deliberazione;

- di richiedere all'Ufficio per l'Impiego di Busto Arsizio l'avvio di n. 1 lavoratore, a 20 ore settimanali cat. B

 profilo professionale impiegato iscritto nelle liste di mobilità e percettore dell'indennità di da impiegare, in collaborazione, nello svolgimento dei lavori inerenti il Settore Opere Pubbliche e il Settore Governo del Territorio e come meglio indicato nell'allegato progetto per la durata di 12 mesi dal 01.08.2017 al 31.07.2018;
- 3. di nominare quale Valutatore del Lavoratore Socialmente Utile inviato dal Centro per l'Impiego l'arch. Silvano Ferraro, Responsabile del Settore Opere Pubbliche o suo delegato;
- 4. di precisare che l'utilizzazione del lavoratore nelle predette attività avverrà per il periodo di mesi dodici, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, né comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di mobilità e che comunque cesserà non appena terminato i periodo di godimento del trattamento di mobilità;
- 5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.